



COMUNE DI GENOVA

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE E IGIENE  
**Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-126 del 10/04/2017**

SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO ATEM GENOVA 1 – CITTA' E IMPIANTO DI GENOVA.

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA GLI ENTI PUBBLICI LOCALI FACENTI PARTE DELL'ATEM "GENOVA 1 - CITTA' E IMPIANTO DI GENOVA" PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 31 in data 13 aprile 2017;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e all'Attuazione Progetti Politiche Energetiche Italo Porcile;

Premesso che:

- l'art. 14, d.lgs. n.164/2000 ha imposto l'affidamento in concessione a terzi, mediante gara, del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla scadenza del periodo transitorio disciplinato dall'art. 15 del citato Decreto, dall'art. 1, comma 69, della legge n. 239/2004 e dall'art. 23, della legge n. 51/2006;

- l'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, introdotto in sede di conversione nella legge n. 222/2007, e successivamente modificato con legge n. 244/2007, è intervenuto in ordine alle modalità di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, demandando a successivi provvedimenti ministeriali:

- la definizione di regole di gara uniformi e, segnatamente, "i criteri di gara e di valutazione dell'offerta" (comma 1);
- l'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (secondo bacini ottimali di utenza da individuarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi), con il conseguente superamento della dimensione comunale delle gare di settore (comma 2);

- in entrambi i casi la competenza era affidata ai Ministeri per lo sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, che erano tenuti ad acquisire preventivamente l'apporto consultivo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, l. n. 281/1997;

- i predetti Ministeri hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di competenza;

- la definizione degli ambiti è stata frazionata in due decreti ministeriali:

- il D.M. 19.1.2011 (pubblicato nella G.U. del 31.3.2011 e in vigore dall'1.4.2011) ha individuato il numero complessivo degli ambiti (n. 177), suddividendoli per ogni singola Provincia, senza ancora specificare i Comuni facenti parte di ciascun ambito;
- il D.M. 18.10.2011 (pubblicato nella G.U. del 28.10.2011 e in vigore dal 29.10.2011) contiene l'elencazione di tutti i comuni ricompresi in ciascun ambito;

Preso atto che:

- con D.M. n. 226/2011, pubblicato in G.U. il 27.1.2012 in vigore dall'11.2.2012, e modificato dal D.M. n. 106/2015, pubblicato in G.U. il 14.7.2015, è stato, poi, emanato il “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (...)”, contenente articolata disciplina delle nuove gare d'ambito;

- ai sensi dei citati DD.MM. del 19.01.2011 e del 18.10.2011, il Comune di Genova risulta inserito nell'Ambito ATEM “Genova 1”;

Rilevato che la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di questo Comune è attualmente svolta dal gestore in regime di prorogatio e ordinaria amministrazione ope legis, ex art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, atteso la concessione con la medesima risulta scaduta ex lege ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 7, d.lgs. n. 164/2000 e dell'art. 23, l. n. 51/2006;

Dato atto che la Stazione appaltante (di seguito SA) di cui all'art. 2 del D.M. n. 226/2011 e s.m. e i. è individuata nel Comune di Genova, in quanto capoluogo di Provincia, come imposto dai commi 1 e 3 del citato art. 2;

Considerato che:

- l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali. Il Comune di Genova pertanto in qualità di capoluogo di Provincia nell'ATEM “Genova 1” è stato demandato a rivestire il ruolo di Stazione Appaltante dell'ATEM “Genova 1” stesso a norma dell'art. 2 comma 1 del D.M. 226/2011 citato. Tutti i Comuni dell'ATEM “Genova 1” con apposite deliberazioni di Giunta Comunale hanno delegato al Comune di Genova le attività di reperimento presso i gestori uscenti delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara (come previsto dall'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011) nonché della valutazione della rete, demandando allo stesso Comune di Genova l'espletamento delle eventuali procedure accessorie, inclusa quella finalizzata all'individuazione di eventuali prestatori di servizi per il supporto tecnico e giuridico necessario;

- il termine normativamente previsto per bandire la gara d'appalto per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito su indicato va attualmente individuato, ai sensi del combinato disposto dell'Allegato 1 al D.M. n. 226/2001, del DL n.69/2013 convertito con L. n.98/2013, del DL n. 145/2013 convertito con L. n. 9/2014, del DL n.91/2014 convertito con L. n. 116/2014, del DL n. 192/2014 convertito con L. n. 11/2015 e del DL 201/2015 convertito con L. n. 21/2016, alla data dell' 11 aprile 2017;

- l'art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la Stazione Appaltante non abbia pubblicato il bando di gara nei tempi previsti, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 164/2000;

- ai sensi dell'art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'art. 4 del DL n.69/2013 convertito con Legge n.98/2013, con l'art 30-bis comma 2 del DL n.91/2014 convertito con Legge n. 116/2014, e con il D.L. 210/2015 è determinato il termine per l'intervento suppletivo della Regione Liguria in caso di mancata pubblicazione del bando di gara che, nel caso di specie, è quello dell'11.10.2017.

Considerato inoltre che:

- l'art. 30 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra di loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati ed in particolare al comma 4 è previsto che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- la Civica Amministrazione impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della Stazione Appaltante e dei Comuni appartenenti all'ATEM "Genova 1" per l'aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i Comuni medesimi con apposita convenzione.

Ritenuta altresì la necessità che la suddetta convenzione venga stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale su base d'ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal D.M. 226/2011 e per la successiva vigilanza e controllo della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di appalto, previsto in anni 12 (dodici).

Considerato infine che:

- gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività di competenza della Stazione appaltante e delegate alla medesima sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario d'ambito, sono finanziati mediante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i.; corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1;

- per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, sempre delegata alla Stazione appaltante, il relativo onere trova copertura nel corrispettivo, a carico del gestore, previsto dall'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011.

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta

P R O P O N E

Al Consiglio

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la bozza di Convenzione contenente le previsioni coerenti con quanto sopra e di cui si condividono tutti i contenuti, Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di autorizzarne la stipulazione, nonché disporre la successiva trasmissione alla Stazione Appaltante dell'ATEM;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 4) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 151 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-126 DEL 10/04/2017

**OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO ATEM GENOVA 1 – CITTA' E IMPIANTO DI GENOVA.  
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA GLI ENTI PUBBLICI LOCALI FACENTI PARTE DELL'ATEM "GENOVA 1 - CITTA' E IMPIANTO DI GENOVA" PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

Allegato 1:

CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA GLI ENTI PUBBLICI LOCALI FACENTI PARTE DELL'ATEM GENOVA 1 CITTA' E IMPIANTO DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Dirigente  
Ing. Michele Prandi

## CONVENZIONE

DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA GLI ENTI PUBBLICI LOCALI FACENTI PARTE DELL'ATEM GENOVA 1 CITTA' E IMPIANTO DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

## INDICE

### PREMESSE

<b>ART. 1</b>	<b>OGGETTO</b>
<b>ART. 2</b>	<b>COMUNI SOTTOSCRITTORI</b>
<b>ART. 3</b>	<b>INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>
<b>ART. 4</b>	<b>ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI COMUNI</b>
<b>ART. 5</b>	<b>ASSEMBLEA DEI SINDACI</b>
<b>ART. 6</b>	<b>GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO</b>
<b>ART. 7</b>	<b>COMITATO DI MONITORAGGIO</b>
<b>ART. 8</b>	<b>RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE</b>
<b>ART. 9</b>	<b>REFERENTE DELLA CONVENZIONE</b>
<b>ART. 10</b>	<b>DURATA</b>
<b>ART. 11</b>	<b>CONTROVERSIE</b>
<b>ART. 12</b>	<b>RINVIO</b>

### PREMESSE

Premesso che:

- a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito D.Lgs. 164/2000), l'attività di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46 *bis* del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 - di seguito D.L. 159/2007);

c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo; i Comuni interessati dalla presente Convenzione risultano inseriti nell'ATEM "Genova 1 – Città e Impianto di Genova" (di seguito ATEM "Genova 1")

d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226, successivamente modificato ed integrato (di seguito D.M. 226/2011), i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46 *bis* del D.L. 159/2007;

e) l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali. Il Comune di Genova pertanto in qualità di capoluogo di Provincia nell'ATEM "Genova 1" è stato demandato a rivestire il ruolo di Stazione Appaltante dell'ATEM "Genova 1" stesso a norma dell'art. 2 comma 1 del D.M. 226/2011 citato. Tutti i Comuni dell'ATEM "Genova 1" con apposite deliberazioni di Giunta Comunale hanno delegato al Comune di Genova le attività di reperimento presso i gestori uscenti delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara (come previsto dall'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011) nonché della valutazione della rete, demandando allo stesso Comune di Genova l'espletamento delle eventuali procedure accessorie, inclusa quella finalizzata all'individuazione di eventuali prestatori di servizi per il supporto tecnico e giuridico necessario;

f) l'art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la Stazione Appaltante non abbia pubblicato il bando di gara nei tempi previsti, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 164/2000;

g) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'art. 4 del DL n.69/2013 convertito con Legge n.98/2013, con l'art 30-bis comma 2 del DL n.91/2014 convertito con Legge n. 116/2014, e con il D.L. 210/2015 è determinato il termine per l'intervento suppletivo della Regione Liguria in caso di mancata pubblicazione del bando di gara che, nel caso di specie, è quello dell'11.10.2017;

h) l'art. 30 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra di loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati ed in particolare al comma 4 è previsto che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

i) i Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale;

tutto ciò premesso e considerato, ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della Stazione Appaltante e dei Comuni appartenenti all'ATEM "Genova 1" per l'aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i Comuni medesimi si concorda la seguente

## CONVENZIONE

### **Art. 1 OGGETTO**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale su base d'ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal D.M. 226/2011 e per la successiva vigilanza e controllo della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di appalto, previsto in anni 12 (dodici).

Con il presente accordo si intendono assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo.

### **Art. 2 COMUNI SOTTOSCRITTORI**

La presente convenzione viene sottoscritta tra i Comuni facenti parte dell'ATEM "Genova 1", come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011, e precisamente:

1. Avegno (GE);
2. Bargagli (GE);
3. Bogliasco (GE);
4. Campo Ligure (GE);
5. Campomorone (GE);
6. Ceranesi (GE);
7. Cicagna (GE);
8. Davagna (GE);
9. Favale di Malvaro (GE);
10. Genova (GE);
11. Lorsica (GE);
12. Lumarzo (GE);
13. Masone (GE);
14. Mele (GE);
15. Mignanego (GE);
16. Moconesi (GE);
17. Neirone (GE);
18. Pieve Ligure (GE);
19. Rossiglione (GE);
20. Sant'Olcese (GE);
21. Serra Riccò (GE);
22. Torriglia (GE);
23. Tribogna (GE);
24. Uscio (GE);

Ai sensi dell'art. 2, D.M. 226/2011, come successivamente modificato ed integrato anche dal D.M.106/2015, la presente convenzione ha efficacia vincolante per tutti i Comuni sopra elencati, con l'approvazione e la sottoscrizione della maggioranza qualificata dei 2/3 dei comuni appartenenti all'Ambito che rappresentino almeno i 2/3 dei PDR dell'Ambito, come risultanti dai dati di



riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

### **Art. 3 – INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

I Comuni interessati dalla presente Convenzione prendono atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011, è demandato il ruolo di Stazione Appaltante al Comune di Genova in quanto comune capoluogo di Provincia appartenente all'Ambito di riferimento, per svolgere le funzioni di stazione appaltante e assumere gli atti necessari e utili alla gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata per l'ATEM "Genova 1", secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

I Comuni interessati dalla presente Convenzione demandano, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 226/2011, al Comune di Genova, la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Tale gestione verrà effettuata dal Comune di Genova in uno spirito di collaborazione con i Comuni dell'ATEM "Genova 1", in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.

In particolare, la Stazione Appaltante:

- svolgerà una attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc.;
- predisporrà le linee guida programmatiche dell'ATEM "Genova 1", sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune;
- in collaborazione con i singoli Comuni e in conformità alle linee guida programmatiche provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, sviluppo e potenziamento nei singoli Comuni;
- redigerà e pubblicherà la documentazione di gara, anche sulla base della documentazione fornita da ogni singolo Comune;
- svolgerà e aggiudicherà la gara per conto degli Enti locali concedenti;
- stipulerà il contratto di servizio con il gestore aggiudicatario;
- curerà i rapporti con il gestore aggiudicatario ed espletterà le funzioni di vigilanza relative all'esecuzione del contratto, con il supporto del Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 7 della presente convenzione.

La Stazione Appaltante sarà altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile in relazione al contratto di servizio stipulato con il gestore aggiudicatario.

I Comuni firmatari della presente convenzione si impegnano a rimborsare pro quota i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per rappresentanza in giudizio del proprio ente entro 30 giorni all'impegno di spesa deliberato dal Comune di Genova, proporzionalmente al numero delle utenze gas servite in ciascun Comune (come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico).

Resta inteso che ogni contenzioso con il gestore uscente in ordine alla procedura in oggetto, resta in capo ai singoli Comuni facenti parte dell'ATEM.

### **Art. 4 – ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI COMUNI**

I Comuni interessati dalla presente Convenzione, ai sensi della normativa attualmente in vigore, sono obbligati a fornire alla Stazione Appaltante:

a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;

b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespiti e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successivamente;

c. gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio al fine di redigere il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento;

d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;

e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;

f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011;

g. per gli impianti con scadenza *ope legis* della concessione successiva alla gara:

i. la data di subentro;

ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;

iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;

h. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali ove previsto;

i. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti ove previsti;

l. tutti gli elementi da acquisire dal gestore uscente ai sensi dell'art. 4, D.M. n. 226/2011 ed ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

La documentazione di cui sopra nella disponibilità dei singoli Comuni viene fornita con la massima sollecitudine possibile al fine di rispettare i termini perentori di cui alla normativa di settore.

Con apposita deliberazione tutti i Comuni hanno già indicato la Stazione Appaltante come soggetto delegato al reperimento presso terzi dei suddetti dati ed elementi e a quanto meglio di seguito specificato.

Allo scopo di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni interessati dalla presente Convenzione e la Stazione Appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, così da fornire alla Stazione Appaltante, chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara, dei valori corretti e comparabili.

Per le finalità sopra esposte i Comuni come indicati nelle premesse hanno demandato alla Stazione Appaltante l'attività di provvedere alla valutazione degli impianti ed hanno dato incarico alla stessa di individuare i soggetti che svolgano alcune o più delle attività di cui al presente articolo.

Ai fini della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale su base d'ATEM restano comunque in capo ai singoli Enti locali le determinazioni finali in ordine alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e all'approvazione dei valori di rimborso dovuti al gestore stesso, avendo cura che ciò avvenga con la massima sollecitudine possibile al fine di rispettare i termini perentori di cui alla normativa di settore.

La Stazione Appaltante, a semplice richiesta del Comune interessato, metterà a disposizione i dati risultanti dall'attività di valutazione espletata.

#### **Art. 5 – ASSEMBLEA DEI SINDACI**

L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATEM "Genova 1" è competente a decidere sulle modifiche della presente Convenzione, sulla eventuale risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.M. 226/2011, nonché su eventuali argomenti proposti dal Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art. 7.

All'Assemblea dei Sindaci, che si riunirà presso la sede del Comune di Genova, dovrà partecipare il Sindaco di ogni Comune facente parte dell'ATEM (o suo delegato).

La convocazione avverrà a cura della Stazione Appaltante con un preavviso di almeno 10 giorni da parte del Sindaco del Comune di Genova, di propria iniziativa, ovvero su istanza del Comitato di Monitoraggio, ovvero su richiesta dei Sindaci di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 3% dei PDR o 1/4 dei Comuni dell'Ambito (come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico).

Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci saranno validamente costituite in prima convocazione con la presenza dei rappresentanti di un numero di comuni tale da rappresentare almeno il 50% dei PRD dell'Ambito o 5/6 dei Comuni dell'Ambito (come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico); in seconda convocazione la seduta dell'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza dei rappresentanti di un numero di comuni tale da rappresentare almeno il 5% dei PRD dell'Ambito o 2/3 dei Comuni dell'Ambito (come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico).

Ad eccezione della decisione in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui sarà richiesto il parere favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei comuni appartenenti all'Ambito che rappresentino almeno i 2/3 dei PDR dell'Ambito (come risultanti dai dati di

riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico), l'Assemblea dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, determinata in proporzione ai PDR dell'Ambito (come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico).

#### **Art. 6 – GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2011, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante.

In particolare, la stazione appaltante svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio.

#### **Art. 7 – COMITATO DI MONITORAGGIO**

La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo del successivo contratto di servizio, da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito "Genova 1" e nello specifico composto da 12 membri individuati tra il personale o gli amministratori di ciascun Comune.

I Comuni dell'ATEM Genova 1 provvedono a nominare il Comitato di Monitoraggio che sarà attivo dal momento della stipula del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

Il Comitato di Monitoraggio sarà nominato ogni tre anni dall'Assemblea dei Sindaci e con le maggioranze previste nell'articolo a questa dedicato; relativamente al momento del rinnovo della composizione del Comitato, si adotterà preferibilmente il criterio dell'alternanza all'interno dei singoli gruppi.

I membri verranno nominati come di seguito specificato, tra persone di comprovata esperienza e professionalità:

- 1 rappresentante del Comune di Genova
- 2 rappresentanti dei Comuni scelti tra/dai Comuni di Rossiglione, Campo Ligure, Masone e Mele;
- 3 rappresentanti dei Comuni scelti tra/dai Comuni di Ceranesi, Campomorone, Mignanego, Serra Riccò e Sant'Olcese;
- 1 rappresentante del Comune scelto tra/dai Comuni di Bogliasco e Pieve Ligure;
- 5 rappresentanti dei Comuni scelti tra/dai Comuni di Davagna, Bargagli, Lumarzo, Torriglia, Uscio, Avegno, Neirone, Tribogna, Moconesi, Cicagna, Favale di Malvaro e Lorsica.

Il Comitato sarà presieduto da uno dei membri eletto alla prima assemblea con la maggioranza prevista per le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci.

Tale Comitato avrà funzioni consultive.

Al suddetto Comitato la Stazione Appaltante sottoporrà, al fine di ricevere un parere non vincolante, le più rilevanti questioni in ordine alle attività previste nel contratto di servizio stipulato con il Gestore aggiudicatario della gara d'ATEM.

Il Comitato di Monitoraggio può segnalare situazioni o problematiche inerenti la gestione del servizio alla Stazione Appaltante, può inviargli raccomandazioni e richieste di informazioni cui la Stazione appaltante è tenuta a dare risposta in tempi congrui.

Il Comitato di Monitoraggio, che si riunirà presso la sede del Comune di Genova, sarà convocato a cura della Stazione Appaltante con un preavviso di almeno 10 giorni da parte del Presidente, di propria iniziativa, ovvero su istanza di almeno 4 membri del Comitato stesso.

Le sedute del Comitato di Monitoraggio saranno validamente costituite in prima convocazione con la presenza dei rappresentanti di almeno 8 membri del Comitato stesso; in seconda convocazione la seduta del Comitato sarà validamente costituita con la presenza di almeno 6 membri del Comitato stesso.

Ad eccezione delle mozioni in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui sarà richiesto il parere favorevole di almeno 8 membri del Comitato stesso, il Comitato delibera a maggioranza dei presenti alla seduta. In caso di esito paritario delle votazioni, prevarrà il voto espresso dal Presidente del Comitato.

Si applica quanto inoltre previsto dall'art. 30 e seguenti dello Schema di Contratto di Servizio approvato con D.M. 05.02.2013.

#### **Art. 8 – RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011 i gestori uscenti anticipano alla Stazione Appaltante il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara.

Ricorrendo il caso in cui ogni singolo Comune ha delegato alla Stazione Appaltante le attività di cui all'art. 4 della presente Convenzione, sarà la Stazione Appaltante stessa a sostenere le spese necessarie per realizzare l'attività delegata e, una volta incassato le rate di pagamento della somma *una tantum*, ad impiegare pertanto le somme versate dai diversi gestori.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 226/2011, il gestore entrante corrisponde annualmente alla Stazione Appaltante, per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio, un corrispettivo a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dalla stessa e, se del caso, dagli Enti locali concedenti.

La Stazione Appaltante, e se del caso gli Enti Locali concedenti, si faranno carico delle eventuali anticipazioni di spesa.

#### **Art. 9 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE**

Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione.

Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la stazione appaltante comunicando alla Stazione Appaltante ed al Comitato di Monitoraggio le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.

#### **Art. 10 – DURATA**

La presente Convenzione ha efficacia dalla data di stipulazione sino alla cessazione degli effetti del

contratto di affidamento del servizio stipulato con il concessionario nominato in esito alla prima gara d'Ambito e per quanto applicabile anche per il periodo di eventuale vacanza della concessione fino alla stipula della successiva Convenzione.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE**

Ogni eventuale azione giurisdizionale che le parti intendano proporre deve essere preceduta da un tentativo di composizione di fronte ad un Comitato paritetico. La parte attrice chiede l'istituzione di un Comitato Paritetico alla Stazione Appaltante e formula con chiarezza le proprie richieste, indicando le norme contrattuali assertivamente violate, nominando contestualmente il proprio rappresentante in Comitato Paritetico.

La controparte con nota comunicata all'istante nomina il proprio rappresentante in Comitato Paritetico nel termine perentorio di sette giorni dalla notifica ed entro ulteriori sette giorni formula le proprie controdeduzioni.

Il Comitato paritetico è presieduto dal rappresentante del Comune di Genova.

Il Comitato, eventualmente sentite le parti in contraddittorio, formula entro quindici giorni una proposta di soluzione conciliativa.

Le parti nei successivi quindici giorni provvedono all'approvazione della proposta conciliativa, ricorrendo il caso, e si scambiano reciprocamente notizia dell'intervenuta approvazione.

#### **Art 12 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
151 0 0 N. 2017-DL-126 DEL 10/04/2017 AD OGGETTO:  
SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE  
NELL'AMBITO ATEM GENOVA 1 – CITTA' E IMPIANTO DI GENOVA.  
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE I  
RAPPORTI TRA GLI ENTI PUBBLICI LOCALI FACENTI PARTE  
DELL'ATEM "GENOVA 1 - CITTA' E IMPIANTO DI GENOVA" PER  
LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI  
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL  
CONTRATTO DI SERVIZIO**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

10/04/2017

Il Dirigente Responsabile  
Ing. Michele Prandi



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
151 0 0 N. 2017-DL-126 DEL 10/04/2017 AD OGGETTO:  
SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE  
NELL'AMBITO ATEM GENOVA 1 – CITTA' E IMPIANTO DI GENOVA.  
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE I  
RAPPORTI TRA GLI ENTI PUBBLICI LOCALI FACENTI PARTE  
DELL'ATEM "GENOVA 1 - CITTA' E IMPIANTO DI GENOVA" PER  
LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI  
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL  
CONTRATTO DI SERVIZIO**

<p><b>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE</b> (Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)</p>
---

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>
---

12/04/2017

Il Segretario Generale  
[Avv. Luca Uguccioni]